CAMERA DEI DEPUTATI N. 1963

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCANU, VILLECCO CALIPARI, BOLOGNESI, FIORONI, FONTANELLI, CARLO GALLI, GAROFANI, MANCIULLI, MARANTELLI, MOSCATT, SALVATORE PICCOLO, GIUDITTA PINI, STUMPO, VALERIA VALENTE

Integrazione della disciplina concernente la rappresentanza militare

Presentata il 16 gennaio 2014

Onorevoli Colleghi! — Gli organismi di rappresentanza del personale militare a carattere elettivo sono stati istituiti con la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante « Norme di principio sulla disciplina militare », e i primi consigli sono stati eletti nel 1980.

Subito dopo, nel 1981, fu approvata la riforma della Polizia di Stato che trasformò radicalmente il modello preesistente, aprendo al reclutamento femminile e riconoscendo il diritto al sindacato. Si è trattato di un quadro di scelte progressiste e riformatrici che hanno consentito sia al mondo militare, sia al mondo della polizia di crescere e di fare un significativo passo in avanti.

L'esperienza consolidatasi intorno a quelle proposte ha dimostrato di saper crescere sia a livello istituzionale sia nel rapporto con le istanze politico-parlamentari.

Sul piano istituzionale è rilevante, senza dubbio. l'istituzione, nel 1994. presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, del comparto « sicurezza-difesa », con l'ammissione del Consiglio centrale della rappresentanza militare (CO-CER) a una pratica di concertazione. Con questo passaggio il COCER ha acquisito un ruolo para-negoziale. Un procedimento che si è sviluppato parallelamente alla contrattazione, prevista per le Forze di polizia ad ordinamento civile, sindacalizzate e contrattualizzate fin dal 1981. A quasi trentacinque anni da quella riforma, che fu certamente rivoluzionaria rispetto alle condizioni di allora, la legge del 1978 mostra però tutti i suoi limiti.

Nel comparto della sicurezza-difesa e soccorso pubblico, così definito da quando sono stati aggiunti anche i vigili del fuoco, si rinnovano « i contenuti del rapporto di impiego » per gli aspetti normativi e del trattamento economico per quasi mezzo milione di operatori.

Si tratta di operatori delle Forze di polizia, carabinieri, finanzieri, militari delle tre Forze armate e vigili del fuoco, di ogni ordine e grado, ai quali affidiamo la nostra sicurezza, gli impegni per il mantenimento della pace e parte significativa del prestigio del nostro Paese.

Sono persone, uomini e donne, chiamate a svolgere attività di pubblico interesse in nome e per conto dello Stato. Non sempre il valore di questo impegno viene riconosciuto nel modo giusto. Non sono mancati eccessi retorici, mentre crediamo che la risposta migliore sia saper guardare con rispetto e attenzione alle richieste che provengono da questo mondo, come a una componente sociale del Paese nei confronti della quale si è legiferato più sul tema dei doveri che su quello dei diritti. Verso di loro la politica deve saper costruire adeguate misure di protezione sociale durante l'attività di servizio e, più in generale, sulle condizioni di lavoro e di vita, quali i temi della casa, della certezza del rapporto di lavoro, della possibilità di conciliare le esigenze del servizio con quelle della vita familiare e privata, e riconoscere la specificità del servizio prestato al Paese.

Questa realtà sociale, che per quanto riguarda le Forze armate è totalmente cambiata con la sospensione della leva obbligatoria e il passaggio al modello professionale, ha diritto a veder aggiornati e rafforzati gli strumenti di tutela deputati a rappresentarla.

Negli altri Paesi europei il diritto di associazione esiste da molti anni e ha trovato forme diverse di attuazione attraverso la legislazione nazionale dei singoli Stati.

A fattore comune di tutte queste norme vi è il principio dell'assoluta neutralità politica delle forze armate e di conseguenza la previsione di limitazioni all'esercizio di alcuni diritti fondamentali degli appartenenti ai diversi organismi previsti dalle legislazioni nazionali.

Nel nostro Paese la scelta fondamentale è stata quella di ammettere nel « cittadinomilitare » la coesistenza dei diritti propri di tutti i cittadini con le limitazioni imposte dalla natura stessa della condizione militare. Una sottile distinzione che consente al cittadino l'esercizio di tutti i diritti costituzionali e l'obbligo di osservare alcune limitazioni con cui esercitarli quando si identifica con la sua condizione di militare.

La presente proposta di legge intende corrispondere alle nuove istanze che si sono espresse nel mondo militare rispettando i limiti segnati dai nostri ordinamenti, rafforzando la natura e le competenze degli organismi elettivi della rappresentanza militare. Infatti, con queste nuove norme prevediamo il riconoscimento di parte sociale del COCER e la piena titolarità dell'organismo elettivo dei militari nei procedimenti di negoziazione presso il Governo, rappresentato dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, e il riconoscimento e la valorizzazione della specificità, attraverso un'ulteriore fase di concertazione da svolgere con i Ministri responsabili dell'impiego del personale delle forze armate e dei corpi armati dello Stato. Prevediamo, inoltre, un rapporto diretto tra le autorità elettive dei consigli della rappresentanza regionali e comunali e un nuovo organismo rappresentativo interforze da costituire a livello di ciascuna regione, in grado di trattare sulle materie di competenza degli enti locali.

Vengono infine introdotte nuove modalità per l'elezione degli organismi della rappresentanza militare e viene istituita la figura elettiva del segretario generale con funzioni di rappresentanza del consiglio in tutte le relazioni all'interno e all'esterno dell'amministrazione militare.

Con questa proposta di legge intendiamo riconfermare la fiducia alla rappresentanza elettiva prevedendo, infine, una specifica regolamentazione del diritto di associazione tra militari che ne disciplini i limiti e le prerogative.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Riconoscimento del ruolo di parte sociale del COCER).

- 1. La Repubblica riconosce alla rappresentanza elettiva del personale militare, di seguito denominata « rappresentanza militare », il ruolo di parte sociale.
- 2. I consigli nazionali della rappresentanza militare, di seguito denominati « CO-CER », sono titolari dei rapporti con il Governo per le consultazioni sulle materie di competenza relative alle iniziative di carattere legislativo e regolamentare su condizione, trattamento, sicurezza sul lavoro, pari opportunità e tutela giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale del personale militare.
- 3. Ai consigli della rappresentanza militare è riconosciuta dalle amministrazioni di appartenenza un'autonomia economica e gestionale per lo svolgimento delle attività di loro competenza.

ART. 2.

(Attribuzioni e competenze della rappresentanza militare).

- 1. Nell'ambito delle materie di cui all'articolo 1, i COCER formulano proposte in merito a:
- *a)* trattamento economico fondamentale e accessorio;
- *b)* orario di lavoro obbligatorio e criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e dei turni di servizio;
 - c) licenze, aspettativa e permessi;
- *d)* formazione e qualificazione professionale;
- *e)* disciplina generale in materia di alloggi;
- f) attività assistenziali, culturali, ricreative, di promozione sociale e del benessere personale e dei familiari;

- *g)* vigilanza sull'applicazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute;
- h) trattamento economico di missionee di trasferimento;
- *i)* mobilità del personale e attribuzione degli incarichi;
- processi di adeguamento, ristrutturazione e riorganizzazione di enti e reparti e di dismissione di infrastrutture che incidono sull'utilizzazione e sulla mobilità del personale;
- *m)* trattamenti previdenziali di base e integrativi.

ART. 3.

(Titolarità della negoziazione).

- 1. La titolarità dei procedimenti di negoziazione è attribuita ai COCER, articolati nei seguenti comparti:
- a) comparto difesa, costituito da un organo centrale interforze in rappresentanza di Esercito, Marina militare e Aeronautica militare;
- b) comparto sicurezza, costituito da un organo centrale in rappresentanza dell'Arma dei carabinieri, da un organo centrale in rappresentanza del Corpo della guardia di finanza e da un organo centrale in rappresentanza del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.
- 2. L'organo centrale interforze del comparto difesa e quelli dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto Guardia costiera hanno ciascuno autonomia deliberante. Essi tuttavia possono riunirsi e deliberare congiuntamente su questioni di comune interesse.
- 3. L'organo centrale interforze del comparto difesa e quello allargato alle Forze di polizia a ordinamento militare ai sensi del comma 2, secondo periodo, possono essere articolati e deliberare, in relazione alle esigenze, in commissioni interforze per ogni categoria, come definita dal regolamento di cui all'articolo 16, o in sezioni di Forza armata.

ART. 4.

(Ruolo negoziale del COCER).

- 1. Almeno trenta giorni prima dell'apertura delle attività negoziali e di contrattazione per la definizione e il rinnovo
 dei contenuti del rapporto di impiego del
 personale rappresentato, i COCER presentano al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione una piattaforma riassuntiva, elaborata di concerto
 con i consigli regionali della rappresentanza militare (CORER) e con i consigli di
 base della rappresentanza militare (COBAR), delle richieste e delle proposte della
 rappresentanza militare in ordine alle materie di negoziazione e contrattazione.
- 2. La composizione delle delegazioni dei COCER che partecipano al procedimento di negoziazione è deliberata dai relativi consigli. Le delegazioni operano in piena autonomia nei confronti dei soggetti rappresentativi delle parti pubbliche.
- 3. La mancata accettazione da parte della rappresentanza militare degli esiti della sessione di negoziazione determina la sospensione del procedimento negoziale. La sospensione è formalizzata con delibera motivata, votata a maggioranza qualificata dai COCER, ed è trasmessa, per il tramite del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, al Presidente del Consiglio dei ministri che può disporre si svolga un'ulteriore sessione di negoziazione, da tenersi non prima di due mesi dalla data del rinvio.

ART. 5.

(Riconoscimento e valorizzazione della specificità).

- 1. La specificità delle funzioni svolte dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare è riconosciuta e valorizzata nella definizione dei contenuti del rapporto di impiego con ciascun Ministro da cui funzionalmente dipendono i soggetti interessati.
- 2. Ai fini di cui al comma 1 e per evitare disallineamenti retributivi tra gli operatori dei comparti, è istituito un ap-

posito fondo presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri annualmente determinato, con la legge di stabilità previa intesa con le rappresentanze del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare.

3. Entro due mesi dalla data di conclusione del procedimento di negoziazione con cui sono definiti i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, i Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti convocano le organizzazioni sindacali e le delegazioni dei COCER, di cui all'articolo 4, rappresentative del personale funzionalmente dipendente da ciascun Ministero, al fine di definire con un ulteriore procedimento di negoziazione il riconoscimento e la valorizzazione della specificità delle funzioni svolte dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare.

Art. 6.

(Rapporti con le Camere e con il Governo).

- 1. Le autorità politiche di riferimento dei COCER sono:
- a) il Ministro della difesa, per tutte le questioni di rilievo generale e interforze o inerenti alle singole Forze armate e dell'Arma dei carabinieri per i compiti militari attribuiti all'Arma;
- *b)* il Ministro dell'economia e delle finanze, per il Corpo della guardia di finanza;
- c) il Ministro dell'interno, per le materie che riguardano gli aspetti funzionali dell'Arma dei carabinieri;
- *d)* il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per le questioni di specifico interesse del Corpo delle capitanerie di porto Guardia costiera.
- 2. Le autorità di cui al comma 1 partecipano, in rappresentanza della parte

pubblica, alle trattative per la definizione dei contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare dei comparti difesa e sicurezza.

3. Nelle materie di propria competenza, il consiglio interforze, i comparti o le sezioni del COCER possono chiedere, tramite l'autorità politica di riferimento, di essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari competenti che, ove lo ritengano, vi provvedono secondo le procedure previste dai Regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

ART. 7.

(Rapporti istituzionali e concertazione a livello regionale e con gli enti locali).

1. I consigli regionali e i consigli provinciali e comunali riconoscono rispettivamente nei CORER e nei COBAR presenti nel territorio da loro amministrato, gli interlocutori rappresentativi del personale militare sulle materie di rispettiva competenza. A tal fine sono costituite, a livello regionale e locale, articolazioni interforze della rappresentanza militare composte dai delegati di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, competenti a trattare con le regioni e gli enti locali le materie che riguardano il benessere e le condizioni di vita del personale militare, con particolare riferimento all'edilizia residenziale, ai trasporti, alla formazione culturale e professionale, alla sicurezza sul lavoro e alle attività assistenziali e ricreative.

ART. 8.

(Concertazione integrativa a livello locale).

1. La concertazione integrativa a livello locale si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dagli accordi tra i soggetti di cui agli articoli 3 e 6. Può avere ambito territoriale e riguardare i CORER e i COBAR. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede locale

accordi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dagli accordi stabiliti in sede nazionale o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

Art. 9.

(Nuove modalità per l'elezione e la composizione dei consigli).

- 1. I delegati dei COBAR, come individuati dall'articolo 1476, comma 2, lettera *c*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono eletti con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo.
- 2. I candidati alle cariche elettive di tutti gli organismi della rappresentanza militare possono presentarsi in liste contraddistinte da un programma elettorale ovvero individualmente. Per le candidature presentate attraverso liste deve essere garantita, in ciascuna di esse, la partecipazione di candidati di tutte le categorie, come definite dal regolamento di cui all'articolo 16, e di almeno un candidato donna. Ogni elettore esprime il proprio voto di preferenza sui candidati di tutte le categorie.
- 3. I COCER e i CORER sono costituiti da un numero fisso di delegati di ciascuna delle categorie del personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, determinato dal regolamento di cui all'articolo 16. I COBAR sono costituiti dai rappresentanti eletti per ciascuna delle categorie presenti al livello considerato. Deve essere garantita l'elezione di candidati di tutte le categorie in proporzione alla loro consistenza numerica evitando che gli eletti di una sola categoria rappresentino più del 40 per cento dei membri del consiglio di cui fanno parte.
- 4. Sono costituiti, in luogo degli attuali consigli intermedi della rappresentanza militare (COIR), i consigli regionali interforze (CORER) rappresentativi dei reparti delle Forze armate, dell'Arma dei carabi-

nieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, presenti nella regione. Per l'elezione dei delegati di tali consigli hanno diritto di voto gli eletti nei COBAR presenti nella regione, con le modalità di cui al comma 2.

- 5. Con il regolamento di cui all'articolo 16 sono istituite circoscrizioni elettorali per l'elezione dei delegati dei COCER. Per tali elezioni hanno diritto di voto i delegati eletti nei COBAR presenti nella suddetta circoscrizione elettorale, con le modalità di cui al comma 2.
- 6. Ai rappresentanti di ciascun consiglio è aggiunta, ove non eletta, la più votata tra le donne candidate. La stessa entra a far parte del consiglio a pieno titolo.
- 7. Nei casi in cui il livello regionale si identifica con un solo COBAR, lo stesso organismo svolge le funzioni di CORER.

ART. 10.

(Organi dei consigli di rappresentanza).

- 1. Sono organi dei consigli della rappresentanza militare l'assemblea, il presidente, il segretario generale e il comitato di presidenza.
- 2. Il presidente è il delegato più elevato in grado, presiede l'assemblea e le riunioni dell'ufficio di presidenza, assicurandone il regolare svolgimento.
- 3. In ciascun consiglio è istituita la figura del segretario generale. È eletto a maggioranza qualificata dall'assemblea tra tutti i delegati del consiglio senza distinzione di grado e categoria.
- 4. Il segretario generale agisce su delega del consiglio che lo ha eletto e ne assume la funzione di rappresentanza in tutte le relazioni all'interno e all'esterno dell'amministrazione militare.

ART. 11.

(Rieleggibilità).

1. I delegati della rappresentanza militare durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

ART. 12.

(Diritto di associazione).

- 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento e di svolgimento delle attività delle associazioni costituite da personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.
- 2. Lo schema di decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 13.

(Rapporti con altri organismi).

1. Ai consigli e ai delegati della rappresentanza militare eletti ai vari livelli è consentita la partecipazione a incontri o convegni con gli organismi sindacali di livello paritetico su temi di comune interesse, riferiti alle materie di competenza, anche in circostanze diverse dalla predisposizione del contratto di lavoro.

ART. 14.

(Propaganda elettorale).

1. Per la propaganda elettorale e per la presentazione delle liste, dei candidati e dei relativi programmi elettorali, a livello centrale, regionale e locale, sono convocate da parte dei candidati apposite assemblee organizzate nell'ambito di ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, previa intesa con i comandanti corrispondenti. Le assemblee si svolgono durante l'orario di servizio.

Art. 15.

(Tutela e diritti dei delegati).

- 1. L'esercizio del mandato dei consigli della rappresentanza militare o dei loro singoli membri o di singoli delegati non è soggetto a condizionamenti o limitazioni.
- 2. I militari eletti quali delegati nei consigli della rappresentanza militare di qualunque livello possono manifestare il loro pensiero in ogni sede su tutte le questioni concernenti le competenze attribuite alla rappresentanza militare, nonché partecipare a convegni o seminari promossi da enti locali, associazioni di carattere culturale e sociale, e non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni espresse durante l'esercizio del mandato.
- 3. I delegati, all'atto della loro elezione, non possono essere trasferiti ad altra sede o reparto senza il loro consenso.
- 4. In base alle rispettive competenze, i COCER, i CORER e i COBAR sono legittimati a promuovere il ricorso davanti al giudice ordinario e al tribunale amministrativo regionale competenti per territorio, in difesa di prerogative dei delegati eletti o del consiglio di cui fanno parte.

ART. 16.

(Regolamento di attuazione).

- 1. Il Ministro della difesa, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della presente legge, previa intesa con l'organo centrale di rappresentanza militare e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
- 2. Il regolamento di cui al comma 1, nel definire i procedimenti elettorali, individua, in particolare, le modalità per la formazione delle liste di cui all'articolo 9, comma 2, nonché i procedimenti relativi all'attuazione delle assemblee intercatego-

riali a livello di base, regionale e interregionale per l'elezione rispettivamente dei delegati dei COBAR, dei CORER e dei COCER. Per l'Arma dei carabinieri, in ragione della diffusa presenza delle articolazioni territoriali dell'Arma, è fissato il numero minimo significativo di elettori che concorrono all'elezione di ciascun COBAR. Con lo stesso regolamento sono definite, su base regionale o interregionale, le circoscrizioni elettorali per l'elezione dei delegati del COCER.

- 3. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce la composizione numerica dei consigli di rappresentanza ai vari livelli e individua altresì le categorie in cui è suddiviso il personale militare.
- 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, i COCER approvano il proprio statuto, che definisce le norme di organizzazione e funzionamento dei vari livelli della rappresentanza militare.

ART. 17.

(Informazione).

1. La diffusione degli atti e delle deliberazioni dei consigli della rappresentanza militare è libera e rientra nelle competenze di ciascun consiglio. Per tale attività i consigli possono avvalersi anche di risorse delle amministrazioni di appartenenza. Le deliberazioni o i comunicati possono essere resi pubblici anche da singoli delegati.



17PDI.0020010